

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 aprile 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Finanzgericht Düsseldorf — Germania) — Steinel
Vertrieb GmbH/Hauptzollamt Bielefeld**

(Causa C-595/11) ⁽¹⁾

[Politica commerciale — Regolamento (CE) n. 1470/2001 —
Regolamento (CE) n. 1205/2007 — Tariffa doganale comune
— Classificazione doganale — Nomenclatura combinata —
Dazi antidumping definitivi sulle importazioni di lampade
fluorescenti compatte — Applicabilità dei dazi antidumping
definitivi a prodotti classificati nella sottovoce doganale previ-
sta dal regolamento antidumping — Prodotto interessato —
Ambito di applicazione]

(2013/C 164/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Steinel Vertrieb GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Bielefeld

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Düsseldorf — Interpretazione del regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 195, pag. 8), nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1° settembre 2006 (GU L 244, pag. 1), e del regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine (GU L 272, pag. 1) — Applicabilità dei citati regolamenti a lampade fluorescenti compatte con interruttore crepuscolare

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1470/2001 del Consiglio, del 16 luglio 2001, che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese, come modificato dal regolamento (CE) n. 1322/2006 del Consiglio, del 1° settembre 2006, nonché il regolamento (CE) n. 1205/2007 del Consiglio, del 15 ottobre 2007, che istituisce dazi antidumping sulle importazioni di lampade elettroniche

fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 e li estende alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine, riguardano tutti i prodotti aventi le medesime caratteristiche essenziali previste da tali regolamenti e classificabili altresì nella sottovoce ex 8539 31 90 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, come modificato dal regolamento (CE) n. 254/2000 del Consiglio, del 31 gennaio 2000. Spetta al giudice del rinvio valutare se ciò avvenga nel caso dei prodotti in esame nel procedimento principale, nonostante l'aggiunta di un interruttore crepuscolare, o se i prodotti in esame nel procedimento principale siano prodotti diversi in quanto presentano caratteristiche supplementari non precisate nei suddetti regolamenti.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — Colloseum Holding
AG/Levi Strauss & Co.**

(Causa C-12/12) ⁽¹⁾

[Marchi — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 15, para-
grafo 1 — Nozione di «uso effettivo» — Marchio utilizzato
unicamente in quanto elemento di un marchio complesso o in
combinazione con un altro marchio]

(2013/C 164/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Colloseum Holding AG

Convenuta: Levi Strauss & Co

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) — Nozione di «uso del marchio» — Riconoscimento dell'esistenza dell'uso di un marchio parte di un marchio complesso nell'ipotesi di un uso di detto marchio complesso — Riconoscimento dell'esistenza dell'uso di un marchio nel caso dell'impiego di quest'ultimo soltanto congiuntamente a un altro marchio, ove i due marchi siano registrati al contempo singolarmente e insieme, a titolo di marchio complesso

Dispositivo

Il requisito dell'uso effettivo di un marchio, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, può essere soddisfatto qualora un marchio registrato, che abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso di un altro marchio complesso di cui costituisce uno degli elementi, sia utilizzato solo attraverso quest'altro marchio complesso, oppure qualora esso sia utilizzato solo congiuntamente con un altro marchio e la combinazione di tali due marchi sia, per di più, a sua volta registrata come marchio.

(¹) GU C 89 del 24.3.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguriteln institut

(Causa C-247/12) (¹)

(Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro — Direttiva 80/987/CEE — Direttiva 2002/74/CE — Direttiva 2008/94/CE — Articoli 2 e 3 — Obbligo di prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori subordinati — Possibilità di limitazione della garanzia ai crediti anteriori alla trascrizione nel registro delle imprese della sentenza relativa all'apertura della procedura di insolvenza — Sentenza relativa all'apertura della procedura di insolvenza — Effetti — Prosecuzione delle attività del datore di lavoro)

(2013/C 164/11)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: Meliha Veli Mustafa

Convenuto: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguriteln institut

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE (GU L 270, pag. 10) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere garanzie non soltanto per i crediti retributivi dei lavoratori esistenti al momento dell'apertura della procedura d'insolvenza del datore di lavoro, ma anche per i crediti che possono sorgere in ogni fase della procedura d'insolvenza

Dispositivo

La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa non obbliga gli Stati membri a prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori in ogni fase della procedura di insolvenza del loro datore di lavoro. In particolare, essa non osta a che gli Stati membri prevedano una garanzia unicamente per i crediti dei lavoratori maturati prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, sebbene tale decisione non disponga la cessazione delle attività del datore di lavoro.

(¹) GU C 235 del 4.8.2012.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 12 febbraio 2013 — GSV Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Causa C-74/13)

(2013/C 164/12)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: GSV Kft.

Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Questioni pregiudiziali

1) Se si possa ritenere che un materiale

di colore bianco,

di forma rettangolare,

che consiste in un tessuto

caratterizzato da un'armatura con filato ritorto,

la cui trama è composta da due fili che, incrociandosi, circondano gli orditi,